

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA SUPPORTITALIA

GARANTITO DA SACE SpA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESA SUPPORTITALIA GARANTITO DA SACE SPA

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali ritorsioni adottate dalla Federazione Russa, in conformità con il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cd Decreto aiuti) convertito in Legge e modificato dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie, **fino al 31 dicembre 2022**, in favore del sistema bancario e finanziario, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A CHI E' RIVOLTO IL FINANZIAMENTO

E' rivolto a qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività ¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in Italia;
- non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data della presentazione della domanda di garanzia SACE non presentano esposizioni classificate come "Sofferenze a Sistema" ²;

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Sono tuttavia incluse le imprese identificate come in difficoltà al 31 gennaio 2022 che a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di richiesta garanzia SACE (a) non risultino essere presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20% e (b)₁ non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto aggiornato al 31/10/2022

versione n.1

□ che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea;

□ non soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il finanziamento è destinato a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

A tal fine l'impresa, su richiesta di SACE, si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite della Banca, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate.

L'impresa beneficiaria si impegna mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" né delle misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

L'Impresa Beneficiaria potrà altresì beneficiare delle misure previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013 in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative ai cumuli previste da tali regolamenti.

NB: Se il Finanziamento è richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate i requisiti devono essere rispettati/si prende a riferimento sia l'Impresa Controllante sia le Imprese Controllate ad eccezione di quanto espressamente derogato.

CARATTERISTICHE PREVISTE DAL DECRETO SULLE MISURE DI GARANZIA EMESSE DA SACE E CONTROGARANTITE DALLO STATO ITALIANO

Il finanziamento SACE è un finanziamento a mediotermine della durata massima di 96 mesi, destinato alle imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla suddetta garanzia nell'ambito dello strumento denominato "Garanzia SupportItalia", destinato a qualsiasi tipologia di impresa diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, con le seguenti finalità, importi max finanziabili e percentuali di coperture:

- sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- importo massimo del finanziamento e % di garanzia indicati nel sito istituzionale di SACE all'indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>

Non è contemplata l'ipotesi di rinegoziazione o ristrutturazione del debito pre-esistente.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA GARANZIA

La misura prevede il rilascio da parte di SACE a favore della banca di una garanzia pari al:

90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato globale fino a 1,5 miliardi di Euro e, in ogni caso, per Imprese Beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

80% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato globale superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

70% dell'importo del Finanziamento per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato globale superiore a 5 miliardi di Euro.

Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di garanzia si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti del gruppo.

La Banca si riserva la facoltà di richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali e/o personali non comunque riferibili alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE.

La Banca entro 45 giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta, completa e corredata della documentazione necessaria, procede all'erogazione del finanziamento previa sottoscrizione della necessaria modulistica contrattuale, esito positivo dell'istruttoria della Banca e conferma del rilascio della garanzia da parte di SACE, ovvero con comunicazione dell'eventuale esito negativo della richiesta.

PRINCIPALI RISCHI

Il rischio principale è dovuto alla variabilità del parametro di indicizzazione e quindi del tasso che, a fronte di aumenti consistenti dei tassi di mercato, potrebbe provocare un aumento consistente dell'importo delle rate del finanziamento. In tutti i casi di revoca, parziale o totale, della garanzia da parte di SACE, la Banca potrà esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di finanziamento.

Qualora SACE o la Banca siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'impresa beneficiaria degli impegni e/o dichiarazioni di cui all'art. 1.2 del contratto di finanziamento – fermo quanto previsto all'art. 1.3 – la medesima impresa acconsente che la Banca proceda a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del corrispettivo annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento, richiedendone poi il pagamento all'impresa.

Quanto sopra per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del corrispettivo annuale relativo alla successiva annualità.

Per saperne di più: la guida pratica al mutuo, che orienta nella scelta del finanziamento, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.sanfelice1893.it e presso tutte le filiali della Banca.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

**QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE SUPPORTITALIA
GARANTITO DA SACE SPA A TASSO VARIABILE**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio di calcolo del TAEG nell'ipotesi di erogazione di un Mutuo Chirografario Impresa a tasso variabile dalle seguenti caratteristiche:

- importo erogato pari a € **100.000,00**
- durata **96 mesi di cui 3 mesi di preammortamento**
- Periodicità delle rate **trimestrali**
- Spese incasso rata pari a € **2,50**
- Spese di istruttoria pari a € **1.500,00**
- Spese per invio comunicazione periodica pari a € **2,00**
- Corrispettivo SACE per garanzia al 90% (ipotesi non PMI) pari a € **4.555,00**
- Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità garanzia SACE) consulente Warrant Group Srl: € **650,00 + IVA**
- TAN **6,30%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 3 Mesi rilevato a fine mese di ottobre 2022, base 360 + spread 5% con tasso minimo pari allo spread)
- TAEG **8,27%**.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali le spese per il notaio e le imposte per la stipula del contratto.

**MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE SUPPORTITALIA
GARANTITO DA SACE SPA A TASSO VARIABILE**

CONDIZIONI PRINCIPALI	VOCI		COSTI
	Importo minimo finanziabile		100.000,00 Euro
	Durata Massima		96 mesi
	Durata Massima preammortamento		36 mesi
Tassi	Tasso di interesse nominale annuo variabile		Il tasso di interesse nominale è pari al valore dell'Indice di riferimento maggiorato dello spread. Lo spread, da aggiungere all'Indice di riferimento, può assumere un valore massimo del 5,00%. La somma di Indice di riferimento e spread non può in ogni caso superare il tasso soglia usura vigente alla data di erogazione del finanziamento. La Banca ed il Cliente possono prevedere, in sede contrattuale, che, indipendentemente dall'andamento dell'Indice di riferimento, il tasso del finanziamento non possa scendere al di sotto di una certa soglia (equivalente allo spread).
	Indici di riferimento		Euribor 3 mesi rilevato a fine mese, 360 giorni, disponibile e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e relativo al mese solare precedente quello di stipula. Tale tasso, accompagnato dallo spread concordato, viene arrotondato allo 0,005 superiore dell'Indice di riferimento da utilizzarsi deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso.
	Spread su indice di riferimento Euribor 3 mesi rilevato a fine mese, base 360		Massimo 5,00%
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al tasso di interesse nominale annuo applicato

		Tasso di mora	Tasso dell'operazione maggiorato di massimo 2,70 punti percentuali comunque nel limite massimo del TEG di usura e conteggiato sulla sola quota capitale delle rate scadute e non pagate
SPESE ACCESSORIE	Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria	Massimo 3,00% dell'importo erogato
		Rimborso ulteriori spese sostenute per la stipula (es. spese postali)	Nella misura effettivamente sostenuta
		Rimborso spese per ogni singola mancata presenza a stipula mutuo	Non previste
		Rimborso totale delle spese sostenute dal Personale della Banca per stipule effettuate presso notai	Minimo Euro 150,00 Massimo Euro 500,00
		Costo remunerazione SACE	<ul style="list-style-type: none"> Per i finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e il terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno. Per i finanziamenti ad imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno. <p>Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento.</p>
		Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia SACE) con consulente Warrant Group Srl	Per finanziamenti fino a Euro 1.000.000: Euro 650,00 + IVA Per finanziamenti oltre Euro 1.000.000: Euro 900,00 + IVA
		Rimborso spese comunicazioni periodiche ex art.119 d.lgs.385/93	Euro 2,00
	Spese per la gestione del rapporto	Importo Commissione Accollo mutuo	Non prevista
		Spese di rinuncia, dopo l'istruttoria e l'approvazione, in percentuale sul valore nominale del finanziamento	Non previste
		Spese incasso rata	Euro 2,50 con rata trimestrale
		Frazionamento in quote del mutuo	Commissione non prevista
		Sospensione pagamento rate	Commissioni non prevista
		Spese per estinzione anticipata	Massimo 2% del capitale rimborsato anticipatamente
		Spese invio lettere sollecito pagamento rata	Euro 8,00
		Certificazione oneri e passività bancarie	Euro 16,00
		Spese sollecito pagamento premi polizza assicurativa	Euro 16,00
		Tipo di ammortamento	All'italiana con quota capitale costante
	Piano di ammortamento	Tipologia di rata	Variabile
		Periodicità delle rate	Trimestrale

--	--	--	--

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Per poter effettuare una scelta consapevole, si consiglia al Cliente di visionare l'andamento dei valori degli indici di riferimento registrati nel corso del tempo, sulla base dei quali viene determinato il tasso di interesse applicato al mutuo prescelto: per quanto non sia possibile prevedere i valori futuri degli indici di riferimento la consultazione della serie storica dei valori può comunque costituire un utile elemento di valutazione nella scelta del mutuo.

L'andamento storico dei valori degli indici di riferimento è contenuto nel documento "RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO", disponibile sul sito internet www.sanfelice1893.it nella sezione "Trasparenza".

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata con tasso Euribor 3 mesi rilevato a fine mese Base 360

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Spread	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
6,16%	8	5,00%	1° rata 4.768,31 € ... Ultima rata 3.277,88 €	1° rata 4.873,47 € ... Ultima rata 3.294,01 €	1° rata 4.236,38 € ... Ultima rata 3.268,53 €

(*) In questa ipotesi si applica come tasso minimo lo spread pari al 5,00%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.sanfelice1893.it.

ALTRI ONERI

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Regime fiscale	i contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini di imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art.13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex DPR 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente, per prima casa, pari allo 0,25% dell'importo finanziato (in ottemperanza alle condizioni di cui alla nota II - bis, art.1 parte prima della tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (F.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni) e per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscono all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e nel caso di destinazione al ripristino della liquidità della parte mutuataria; per seconda casa 2% dell'importo finanziato in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Imposta sostitutiva	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
Imposte per iscrizione ipoteca	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
Rimborso delle eventuali imposte di registro e di bollo	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni. L'estinzione anticipata prevede una penale massima ammontante al 2% del debito capitale residuo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare

Soc.Coop.p.a Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro

(MO) fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per

la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Avallo	Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, in tutto o in parte, il pagamento da parte di uno degli obbligati cambiari della cambiale stessa.
Cambiale agraria	Titolo di credito immediatamente esecutivo riportante tutti i requisiti della cambiale ordinaria, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che l'assistono e luogo dell'iniziativa finanziata.
Consorzi fidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione di garanzie ed, eventualmente, di contributi.
Contributo	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico per legge o convenzione, o da un soggetto privato (Organismo Mutualistico o altre imprese) nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere: <ul style="list-style-type: none">• diretto: riconosciuto direttamente dall'Ente contribuente al beneficiario;• indiretto: riconosciuto dall'Ente contribuente al beneficiario per il tramite della banca.
Capitalizzazione annuale	Operazione finanziaria con la quale gli interessi maturati su un capitale si aggiungono annualmente al capitale stesso in modo che anch'essi producano interessi insieme col capitale. Gli interessi vengono cioè "capitalizzati", ossia diventano capitale che produce ulteriori interessi.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Franchigia	Il periodo durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore del parametro di

	indicizzazione.
Imposta Sostitutiva	Ai fini dell'aliquota applicabile, l'art. 18 del D.p.r n. 601/1973 prevede la misura dello 0,25 % per l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio in relazione alle operazioni di medio e lungo termine e alle altre operazioni di credito specificamente individuate.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.
Loan to Value (LTV)	Rapporto tra l'importo del finanziamento concesso o richiesto e il valore del bene che il mutuatario intende porre a garanzia del finanziamento
Mutuo chirografario	quando la somma accordata non è garantita da ipoteca.
Mutuo fondiario	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su un bene immobile e l'importo finanziato non supera l'80% del valore del bene ipotecato. Tale percentuale può essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative.
Mutuo ipotecario	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Parametro Euribor	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
Parametro I.R.S.	Parametro risultante dalle quotazioni giornaliere dell'Interest Rate Swap in Euro a 1-2-3-4-5-6-7 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi) pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno 15 e 30 di ogni mese. Si tratta di un contratto a termine su tassi di interesse con scambio di flussi di cassa, che permette di esprimere un tasso di riferimento che viene utilizzato come meccanismo di indicizzazione dei mutui a tasso fisso.
Perizia catastale	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Per ammortamento all'italiana con quota capitale costante si intende il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante ed una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano interessi maggiori; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce a parità di rimborso di quota capitale sulla singola rata.
PMI	Micro, piccole e medie imprese, nonché persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.
Privilegio legale	Rappresenta la garanzia reale avente per oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) Frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione; b) Bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il prestito concesso; c) Crediti anche futuri derivanti dai beni sopra elencati.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione (rimborso bullet)	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

SACE Spa	Servizi Assicurativi del Commercio Estero
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento o di indicizzazione.
T.A.N. Tasso Annuo Nominale	Rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.
T.A.E.G. Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
T.E.G.M. Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso floor	Tasso di interesse nominale annuo minimo applicato, in funzione delle modifiche del parametro di indicizzazione. Indipendentemente dalle variazioni del parametro di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al valore dello Spread c.d. "Floor" stabilito contrattualmente.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata capitale.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.